



CITTÀ DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18.04.2016 E S.M.I.

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato in G.U.R.I. del 19 aprile 2016) e s.m.i. e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 481 del 28.12.2018

SOMMARIO

Sommario2

Art. 1 - Oggetto del regolamento3

Art. 2 - Ambito di applicazione4

Art. 3 – Soggetti beneficiari4

A). Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)5

B). Struttura tecnica-amministrativa a supporto del R.U.P.5

C). Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara5

D). Responsabile unità tecnica di valutazione preventiva del progetto5

E). Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione5

F). Direttore dei lavori5

G). Direttore operativo6

H). Collaudatore tecnico-amministrativo e Collaudatore statico6

Art. 4 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – ambito opere e lavori6

Art. 5 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche – ambito servizi e forniture8

Art. 6 – Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro11

Art. 7 – Tempistica di realizzazione e penalità11

Art. 8 – Particolari modalità di realizzazione delle opere e di acquisizione di servizi e forniture12

Art. 9 – Accertamento delle attività svolte12

Art. 10 – Liquidazione dei compensi12

Art. 11 – Limite individuale ai compensi da corrispondere13

Art. 12 – Disposizione finale13

Art. 13 – Entrata in vigore e fase transitoria13

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse finanziarie degli “Incentivi per funzioni tecniche” (d’ora in avanti anche “Fondo”), previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i., intendendo tali funzioni tecniche come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs. 50/2016:

“2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.

3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonchè tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione...”.

2. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto posto a base di gara per i lavori, servizi e forniture e/o dagli specifici capitolati d’appalto inerenti i servizi e le forniture, qualora non conformi alle norme del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, una somma pari al 20% delle risorse finanziarie del Fondo, calcolato sull’importo a base d’appalto (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza, Iva esclusa), delle opere o lavori pubblici, dei servizi e forniture, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinata all’acquisto da parte dell’ente di “beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti

elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori”.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, gli incentivi vengono ripartiti tra i dipendenti incaricati dello svolgimento delle funzioni tecniche inerenti le seguenti attività:

- attività di valutazione preventiva dei progetti;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara;
- attività di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
- attività di responsabile unico del procedimento;
- attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione;
- attività di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- attività di collaudatore statico.

2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e, ma solamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture. Per le opere o lavori pubblici, per i servizi e le forniture, è necessaria la redazione di uno specifico progetto (anche redatto in maniera semplificata per alcuni servizi e forniture), con le caratteristiche di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I soggetti beneficiari del Fondo sono individuati nei dipendenti dell'ente che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, comma 1, nelle loro varie componenti tecniche ed amministrative, e precisamente:

a) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi che abbia partecipato alla programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, alla valutazione preventiva della progettazione, alla redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle lettere di invito con capitolato e, in generale, agli adempimenti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto;

b) nel personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della direzione dei lavori o dell'esecuzione del contratto, del collaudo tecnico amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;

c) nel responsabile unico del procedimento;

d) nei collaboratori, tecnici od amministrativi, del responsabile unico del procedimento, che svolgono compiti di supporto dell'attività di programmazione, la valutazione preventiva della progettazione, la direzione dei lavori o direzione dell'esecuzione, il collaudo o verifica di conformità (ivi compreso il personale dell'ufficio espropri per gli atti di definizione delle procedure espropriative, laddove queste siano indispensabili a dare inizio ai lavori pubblici).

2. Il Fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

3. Nello specifico beneficiano di quanto sopra:

A). Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

E' il Responsabile od il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa del Settore-Ufficio dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

B). Struttura tecnica-amministrativa a supporto del R.U.P.

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

C). Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara

Sono il Responsabile ed i dipendenti del Settore/Ufficio che, predispone la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

D). Responsabile unità tecnica di valutazione preventiva del progetto

Dipendente/i tecnico/i responsabile/i della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.

E). Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione

Dipendente, di categoria pari o superiore alla "C", individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

F). Direttore dei lavori

Dipendente tecnico, di categoria pari o superiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

G). Direttore operativo

Dipendente tecnico, di categoria pari o superiore alla “C”, dotato di idonea professionalità in relazione alla sorveglianza dei lavori cui viene preposto e/o munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa per la sicurezza in fase di esecuzione.

H). Collaudatore tecnico-amministrativo e Collaudatore statico

Dipendente tecnico, inquadrato in categoria pari o superiore alla “C”, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalle normative vigenti e dotato di idonea professionalità in relazione alle attività di collaudo da eseguirsi.

4. Ai sensi dell’art. 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Qualora un ruolo qualsiasi, all’interno del gruppo di lavoro di cui all’art. 6 del presente regolamento, venga affidato a personale avente qualifica dirigenziale, il relativo compenso costituisce economia, fermo restando la quota parte del compenso spettante ai dipendenti inseriti nel gruppo di lavoro.

ART. 4 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE – AMBITO OPERE E LAVORI

1. Il Fondo per incentivare le funzioni tecniche, di cui al comma 2 dell’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull’importo dei lavori posto a base di gara, inclusi il costo della manodopera e gli oneri per la sicurezza ed esclusa l’Iva, senza considerare eventuali ribassi nell’aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo IRAP a carico dell’Amministrazione, da riconoscersi per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di gara, per quelle di predisposizione e di controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici, di R.U.P., di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

2. L’ottanta per cento (80%) delle risorse del Fondo è ripartito tra i dipendenti di cui al precedente articolo 3 del presente regolamento in base alle percentuali fissate dal successivo comma 9.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento

informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori, partecipazione a corsi di formazione tecnici e/o legislativi sulle norme in materia di lavori, servizi e forniture e al pagamento della quota di iscrizione ai relativi Albi e Ordini Professionali ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs 50/16 e della relativa polizza professionale di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché per il pagamento dei corsi di aggiornamento professionale. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale.

4. Le quote parti degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento, da parte del dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, delle specifiche attività svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del Fondo per funzioni tecniche.

5. L'entità del Fondo di cui al comma 1 viene graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro da realizzare:

- a) importo uguale od inferiore ad Euro 1.500.000,00: percentuale del 2,00 %;
- b) importo compreso tra Euro 1.500.001,00 ed Euro 3.000.000,00: percentuale dell'1,80 %;
- c) importo compreso tra Euro 3.000.001,00 ed Euro 5.225.000,00: percentuale dell'1,40 %;
- d) importo superiore ad Euro 5.225.000,00: percentuale dell'1,00 %.

6. I compensi vengono riconosciuti per i lavori e le opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria, previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche od in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016.

7. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto di cui al comma 5, Iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purchè gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omissso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP ed andrà a confluire nel Fondo di cui al comma 1.

8. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano opere aggiuntive; l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto od in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016).

9. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
a) Responsabile unico del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto di cui: - al R.U.P. - ai collaboratori per la fase di predisposizione, controllo e avvio delle procedure di gara*** per la fase di affidamento per la fase di esecuzione	38% di cui: min. 25% fino al 13% 30% 20% 50%
b) Programmazione della spesa per investimenti	0,5%
c) Verifica preventiva dei progetti	5%
d) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	5%
e) Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	0,5%
f) Direzione dei lavori di cui: - al Direttore dei lavori - al Direttore Operativo (tra cui il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione)	38% di cui: min. 25% fino al 13%
g) Collaudo Tecnico-Amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo Statico, collaudi funzionali	13%
Totale	100%

*** per il periodo compreso tra il 24.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 90/2014) ed il 18.04.2016 (emanazione del D.Lgs. 50/2016), la fase di predisposizione, controllo e avvio delle procedure di gara è da intendersi come fase di progettazione.

ART. 5 - CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI TECNICHE – AMBITO SERVIZI E FORNITURE

1. Ai sensi di quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del Codice dei Contratti pubblici e sue s.m.i., è costituito un Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, composto da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara (inclusi gli oneri per i rischi da interferenze ed esclusa l'Iva), senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo IRAP a carico dell'Amministrazione. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti, già richiamati dal Decreto M.I.T. del 24 ottobre 2014, contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma

15, del D.Lgs. 50/2016 e sue s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso i soggetti aggregatori. La costituzione del Fondo incentivante è disposta per i servizi e le forniture soltanto nei casi in cui si proceda alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso in cui si proceda all'acquisizione di servizi e forniture attraverso convenzioni od accordi-quadro stipulati dai soggetti aggregatori l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto d) della tabella indicata al comma 8 (predisposizione e controllo delle procedure di gara) viene ridotta del 50%, mentre l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto c) non è dovuta. Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

2. L'ottanta per cento (80 %) del Fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al precedente comma 1 del presente regolamento viene ripartito tra il R.U.P. ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla valutazione preventiva dei progetti, alla predisposizione e controllo delle procedure di gara, alla direzione dell'esecuzione ed alla verifica di conformità.

3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori, partecipazione a corsi di formazione tecnici e/o legislativi sulle norme in materia di lavori, servizi e forniture e al pagamento della quota di iscrizione ai relativi Albi e Ordini Professionali ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del D.Lgs 50/16 e della relativa polizza professionale di cui al comma 4 del medesimo articolo, nonché per il pagamento dei corsi di aggiornamento professionale. Alla destinazione di dette risorse provvede la Giunta Comunale.

4. Le quote parti degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive dell'accertamento, da parte del dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, delle specifiche attività svolte dai medesimi dipendenti, incrementano la quota del Fondo.

5. L'entità del Fondo di cui al comma 1 viene graduata in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) importo inferiore od uguale ad Euro 40.000,00: percentuale del 2,00%;
- b) importo compreso tra Euro 40.001,00 ed Euro 200.000,00: percentuale dell'1,8%;
- c) importo compreso tra Euro 200.001,00 ed Euro 500.000,00: percentuale dell'1,4%;
- d) importo compreso tra Euro 500.001,00 ed Euro 1.000.000,00: percentuale dell'1,2%;

e) importo superiore ad Euro 1.000.000,00: percentuale del 0,80%.

6. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture ed ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui al comma precedente, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, Iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico.

7. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportano forniture o servizi aggiuntivi; l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

8. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere:

Prestazione	Percentuale
a) Per forniture e servizi: Responsabile unico del procedimento e collaboratori tecnici ed amministrativi di supporto di cui: - al R.U.P. - ai collaboratori per la fase di predisposizione, controllo e avvio delle procedure di gara per la fase di affidamento per la fase di esecuzione	45% di cui: min. 28% fino al 17%
b) Per forniture e servizi: Programmazione della spesa (solo per investimenti)	0,5%
c) Per forniture e servizi: Valutazione preventiva dei progetti	4%
d) Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di gara	5%
e) Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	0,5%
f) Per servizi: Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità di cui: al Direttore dell'esecuzione al/ai collaboratore/i	45% di cui: min. 28% fino al 17%
g) Per forniture: Direzione dell'esecuzione e certificato/attestato di regolare esecuzione di cui: al Direttore dell'esecuzione al/ai collaboratore/i	45% di cui: min. 28% fino al 17%
Totale	100%

ART. 6 – CONFERIMENTO INCARICHI ED INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO

1. I dirigenti responsabili dei Settori comunali coinvolti dalle procedure incentivate e disciplinate dal presente regolamento individuano, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per la propria esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate.
2. Il dirigente responsabile per ragioni organizzative può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico ai componenti del gruppo di lavoro in ogni momento, sentito il R.U.P..
3. Il mancato avvio dei lavori/servizi o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'adozione della determinazione a contrarre; in questo caso le funzioni del R.U.P. e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura delle attività svolte.
4. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

ART. 7 – TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE E PENALITÀ

1. Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze fissate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.
2. In ambito lavori, qualora durante le procedure per l'affidamento dei medesimi si verificano ritardi od aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, riconducibili alla condotta del personale Comunale, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al R.U.P. ed ai suoi collaboratori verrà decurtato. Il Dirigente preposto acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal Responsabile del Procedimento, dal direttore dei lavori e dei suoi collaboratori, e nel caso accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione del fondo spettante in proporzione al ritardo accumulato durante l'andamento dei lavori. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta offerto e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore dei lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, non verrà corrisposto alcun incentivo.

3. In ambito servizi e forniture, qualora durante le procedure per l'affidamento di contratti dei medesimi si verificano ritardi od aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo delle procedure di gara, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e forniture, danni a cose od a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione od un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del R.U.P. e suoi collaboratori verrà decurtato. Il Dirigente preposto acquisisce le motivazioni dei ritardi fornite dal R.U.P., dal direttore dell'esecuzione e dei suoi collaboratori, e nel caso accertasse la mancanza di idonee motivazioni dei ritardi (motivazioni insufficienti, contraddittorie o non congrue), procederà alla riduzione del fondo spettante in proporzione al ritardo accumulato durante lo svolgimento del servizio.

ART. 8 – PARTICOLARI MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DI ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

1. Nel caso di project financing, di altre forme di PPP, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle “ordinarie” vengono riconosciute le quote del fondo di cui agli articoli 4 e 5 in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

ART. 9 – ACCERTAMENTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Completate le varie fasi del procedimento inerente l'esecuzione di un'opera o lavoro pubblico, l'acquisizione di una fornitura o di un servizio, il dirigente del settore comunale competente certifica la prestazione effettuata, l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso, ai sensi del presente regolamento.

ART. 10 – LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

1. Il dirigente competente che ha costituito il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Il dirigente, su proposta del R.U.P., provvede alla liquidazione dei compensi ai dipendenti che ne hanno diritto, sulla base dell'accertamento di cui all'articolo 9 del presente regolamento, da richiamare nel medesimo atto e previa presentazione delle schede riferite all'incentivo agli Uffici del Settore Personale per gli adempimenti di natura retributiva. e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dei compensi viene effettuata con le seguenti modalità:

- per l'acquisizione di beni e di servizi: la liquidazione viene fatta, almeno a cadenza annuale, a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal R.U.P. per le fasi già concluse;
- per i lavori: per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e le attività connesse al R.U.P. ed ai suoi collaboratori, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione alla determinazione di aggiudicazione di ciascuna opera o lavoro e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente della determinazione a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera invito; per la direzione lavori e di collaudi e le attività del R.U.P. e dei suoi collaboratori relative alla predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione ed approvazione dello stato finale e dei collaudi.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive dell'accertamento, non costituiscono economie ma incrementano il Fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.

ART. 11 – LIMITE INDIVIDUALE AI COMPENSI DA CORRISPONDERE

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e, in ogni caso, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia ed alle sue successive modifiche e d integrazioni.

ART. 12 – DISPOSIZIONE FINALE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla vigente disciplina di legge.

ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE E FASE TRANSITORIA

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte per i lavori, servizi e forniture, i cui progetti siano stati approvati a decorrere dal 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

2. Per tutte gli interventi il cui progetto esecutivo è stato approvato nel periodo compreso tra il 24.06.2014 (data di entrata in vigore del D.L. 90/2014) ed il 18.04.2016 (emanazione del D.Lgs. 50/2016) le attività di collaborazione tecnica e amministrativa e quelle di Direzione Lavori e Direzione Operativa, assommano le funzioni di progettazione e direzione lavori.